

**Regolamento recante modifiche al “Regolamento di cui all’articolo 12 bis della legge regionale 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l’ammontare dell’impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio”, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2009, n. 224.**

Art. 1 finalità

Art. 2 modifiche all’articolo 2 del regolamento emanato con DPRReg. 224/2009

Art. 3 modifiche all’articolo 3 del regolamento emanato con DPRReg. 224/2009

Art. 4 modifiche all’articolo 4 del regolamento emanato con DPRReg. 224/2009

Art. 5 modifiche all’articolo 6 del regolamento emanato con DPRReg. 224/2009

Art. 6 modifiche all’articolo 8 del regolamento emanato con DPRReg. 224/2009

Art. 7 modifiche all’articolo 9 del regolamento emanato con DPRReg. 224/2009

Art. 8 modifiche all’articolo 10 del regolamento emanato con DPRReg. 224/2009

Art. 9 inserimento dell’articolo 10 bis del regolamento emanato con DPRReg.224/2009

Art. 10 modifiche all’articolo 18 del regolamento emanato con DPRReg. 224/2009

Art. 11 modifiche all’articolo 21 del regolamento emanato con DPRReg. 224/2009

Art. 12 modifiche all’Allegato A del regolamento emanato con DPRReg. 224/2009

Art. 13 entrata in vigore

**Art. 1** finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche al “Regolamento di cui all’articolo 12 bis della legge regionale 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l’ammontare dell’impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio” emanato con decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2009, n. 224, al fine di consentire un migliore utilizzo delle risorse finalizzate ad estendere l’operatività del Fondo alle ulteriori tipologie di operazioni introdotte dalla legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici).

**Art. 2** modifiche all’articolo 2 del regolamento emanato con DPRReg. 224/2009

1. All’articolo 2, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 224/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera l) è sostituita dalla seguente:

“l) “Finanziamenti a breve termine”: i finanziamenti di durata predeterminata non superiore a 18 mesi concessi a PMI per l’operatività corrente;”;

b) la lettera m) è sostituita dalla seguente:

“m) “Consolidamenti”: i finanziamenti a medio termine di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 5 anni finalizzati al consolidamento finanziario di passività a breve termine;”;

c) alla, lettera n), le parole “e di durata non eccedente i 60 mesi,” sono soppresse;

d) alla lettera o), le parole “ evidenziate all’Allegato C Regime di aiuto de minimis - Settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006” sono sostituite dalle seguenti “le cui modalità applicative relative a settori di attività e tipologie di aiuto sono evidenziate nell’Allegato B”.

### **Art. 3** modifiche all'articolo 3 del regolamento emanato con DPRReg. 224/2009

1. All'articolo 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 224/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a) del comma 3 le parole "articolo 4" sono sostituite dalle seguenti "articolo 2, lettere l), m) ed n)";
- b) il comma 4 è sostituito dal seguente:  
"4. La medesima PMI può beneficiare di più interventi del Fondo nei limiti dei tetti massimi di intervento fissati nell'allegato A ove in regola con gli originari piani d'ammortamento delle operazioni precedentemente garantite.";
- c) il comma 5 è soppresso.

### **Art. 4** modifiche all'articolo 4 del regolamento emanato con DPRReg. 224/2009

1. All'articolo 4 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 224/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole "da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, sono finalizzate al finanziamento dell'operatività corrente ovvero al consolidamento a medio termine delle passività a breve," sono sostituite dalla seguente "sono";
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente:  
"2. Per le operazioni di consolidamento il tasso di interesse della nuova operazione non deve essere superiore all'eventuale tasso d'interesse di ognuna delle passività a breve da estinguere.";
- c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:  
"3 bis. Nel caso in cui le altre operazioni per cui sia richiesta la garanzia del Fondo prevedono piani di ammortamento di durata superiore a cinque anni, l'intervento del Fondo può essere concesso limitatamente ai primi cinque anni del periodo di ammortamento.".

### **Art. 5** modifiche all'articolo 6 del regolamento emanato con DPRReg. 224/2009

1. All'articolo 6, comma 11, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 224/2009 le parole "120.000,00 Euro" sono sostituite dalle seguenti "300.000,00 Euro".

### **Art. 6** modifiche all'articolo 8 del regolamento emanato con DPRReg. 224/2009

1. All'articolo 8, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 224/2009 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

- "e bis) in alternativa a quanto indicato alla lettera e), la documentazione prodotta dall'impresa necessaria alla valutazione secondo il sistema di scoring ed in particolare gli ultimi due bilanci, ovvero le ultime due dichiarazioni fiscali (modello "Unico") per le imprese non tenute alla redazione del bilancio.".

### **Art. 7** modifiche all'articolo 9 del regolamento emanato con DPRReg. 224/2009

1. All'articolo 9, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 224/2009 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

- "d bis) in alternativa a quanto indicato alla lettera d), la documentazione prodotta dall'impresa necessaria alla valutazione secondo il sistema di scoring ed in particolare, gli ultimi due bilanci, ovvero le ultime due dichiarazioni fiscali (modello "Unico") per le imprese non tenute alla redazione del bilancio.".

### **Art. 8** modifiche all'articolo 10 del regolamento emanato con DPRReg. 224/2009

1. All'articolo 10, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 224/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole "lettera e), ovvero all'articolo 9, comma 3, lettera d)" sono sostituite dalle seguenti "lettere e) ed e bis), ovvero all'articolo 9, comma 3, lettere d) e d bis)";
- b) le parole "inviando, una dichiarazione attestante:" sono sostituite dalle seguenti ". In tal caso invia una dichiarazione attestante:";
- c) la lettera c) è soppressa.

### **Art. 9** inserimento dell'articolo 10 bis nel regolamento emanato con DPRReg. 224/2009

1. Dopo l'articolo 10 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 224/2009 è inserito il seguente:

"Art. 10 bis

*(Assistenza nella presentazione delle domande)*

1. La PMI richiedente può farsi assistere sotto il profilo tecnico nella predisposizione delle domande e della documentazione allegata dai Confidi convenzionati, dai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali di cui all'articolo 85 della legge regionale legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), nonché dai Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane di cui all'articolo 72 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato).".

### **Art. 10** modifiche all'articolo 18 del regolamento emanato con DPRReg. 224/2009

1. All'articolo 18 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 224/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo la parola "finanziamento" sono aggiunte le seguenti "e quelli relativi alle altre operazioni";
- b) il comma 2, è soppresso;
- c) al comma 5 le parole "del debito a breve" sono sopresse;
- d) il comma 6 è soppresso.

### **Art. 11** modifiche all'articolo 21 del regolamento emanato con DPRReg. 224/2009

1. All'articolo 21, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 224/2009 le parole "o i Confidi convenzionati" sono abrogate.

### **Art. 12** modifiche all'Allegato A del regolamento emanato con DPRReg. 224/2009

1. All'allegato A del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 224/2009, denominato Sistema di scoring, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nella rubrica recante "Criteri seguiti per la valutazione di ammissibilità alla cogaranzia del Fondo" la parola "cogaranzia" è sostituita da "garanzia";
- b) al paragrafo denominato "Modello di valutazione per operazioni inferiori alle soglie di cui agli articoli 5, comma 8 e 6, comma 11", sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) le parole "120.000,00 Euro" sono sostituite dalle seguenti "300.000,00 Euro".
- 2) le parole "certifica essa stessa il merito di credito delle imprese inviando," sono sostituite dalle seguenti "certifica essa stessa il merito di credito delle imprese ed invia";
- c) al paragrafo denominato "Modello di valutazione per operazioni non inferiori alle soglie di cui agli articoli 5, comma 8 e 6, comma 11", sono apportate le seguenti modifiche:
  - 1) alla sezione "A - IMPRESE CHE REDIGONO IL BILANCIO" dopo le parole "l'impresa è tenuta a conferire i dati necessari compilando il modello A" sono inserite le seguenti ", ovvero allegando alla domanda gli ultimi due bilanci di esercizio";
  - 2) alla sezione "B - IMPRESE SOTTOPOSTE AL REGIME DI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA O FORFETARIA, NON VALUTABILI SULLA BASE DEI DATI DI BILANCIO" dopo le parole "l'impresa è tenuta a conferire i dati necessari compilando il modello B" sono inserite le seguenti ", ovvero allegando alla domanda le ultime due dichiarazioni fiscali";
  - 3) la sezione "D -IMPRESE ENTRATE IN DIFFICOLTA' DOPO IL 30.06.2008" è soppressa.

2. La **Tabella 1B - Imprese sottoposte al regime di contabilità semplificata o forfetaria, non valutabili sulla base dei dati di bilancio** è sostituita dalla seguente:

<<Tabella 1 B

**Imprese sottoposte al regime di contabilità semplificata o forfetaria, non valutabili sulla base dei dati di bilancio**

Il calcolo dell'indicatore *giorni di rotazione del magazzino* varia a seconda della tipologia di attività e dunque del ciclo di magazzino dell'impresa.

Punteggio	{{{rimanenze finali + rimanenze iniziali} / 2} / vendite o fatturato} * 365		margine operativo lordo / fatturato	oneri finanziari / fatturato	utile di esercizio / fatturato
	imprese operanti nella trasformazione e nel commercio di beni di consumo deperibili	altre imprese			
<b>3</b>	<b>≤ 50 gg</b>	<b>≤ 180 gg</b>	<b>≥ 0,30</b>	<b>≤ 5%</b>	<b>≥ 5%</b>
<b>2</b>	<b>&gt;50 gg ≤ 100 gg</b>	<b>&gt;180 gg ≤ 270 gg</b>	<b>&lt;0,30 ≥ 0,20</b>	<b>&gt;5% &lt; 10%</b>	<b>&lt;5% ≥ 4%</b>
<b>1</b>	<b>&gt;100 gg &lt; 150 gg</b>	<b>&gt;270 gg &lt; 365 gg</b>	<b>&lt;0,20 ≥ 0,10</b>	<b>≥ 10% &lt;15%</b>	<b>&lt;4% ≥ 2,5%</b>
<b>0</b>	<b>* ≥ 150 gg</b>	<b>* ≥ 365 gg</b>	<b>&lt; 0,10</b>	<b>≥15%</b>	<b>&lt; 2,5%</b>

\* il punteggio è pari a zero anche in tutti i casi di fatturato pari a zero.>>

## Art. 13 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.